

**PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE V.A.S.P.
DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA
VALLI DEL VERBANO
PROVINCIA DI VARESE
Direttiva approvata con D.G.R. n. VII/14016 del 8 agosto 2003**

Revisione Ottobre 2019

Art.1 Ambito di applicazione.....	2
Art.2 Classificazione patrimoniale e soggetto gestore.....	2
Art. 3 Chiusura con cartello e/o barriera.....	2
Art. 4 Ordinanza di chiusura.....	2
Art. 5 Pubblico transito.....	2
Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito.....	2
Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito.....	3
Art. 8 Registro permessi.....	4
Art. 9 Mezzi autorizzati al transito.....	4
Art. 10 Limiti di transito.....	4
Art. 11 Deroghe ai limiti di peso trasportato.....	5
Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito.....	5
Art. 13 Sanzioni.....	5
Art. 14 Periodo di validità della autorizzazioni.....	5
Art. 15 Polizza Fidejussoria.....	6
Art. 16 Competizioni.....	6
Art. 17 Manifestazioni.....	6
Art. 18 Vigilanza.....	6
Art. 19 Danni.....	7
Art. 20 Manutenzione.....	7
Art. 21 Convenzione.....	7
Art. 22 Classificazione e aggiornamento.....	7
Art 23 Controlli.....	8

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvopastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità" di cui all'allegato 1.

Art.2 Soggetto gestore

Per ciascuna strada di cui all'allegato 1 sono individuati i relativi Soggetti Gestori

Art. 3 Chiusura con cartello e/o barriera

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposita tabellonistica, realizzata come da prescrizioni regionali e riportante la normativa di riferimento e gli estremi di approvazione del regolamento vigente, da effettuarsi a cura del soggetto gestore.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale di cui all'allegato 1 sia chiusa con barriera, comunque da posizionarsi unitamente alla citata tabellonistica, di:

- richiudere la medesima dopo ogni passaggio;
- detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e della loro cessione a persone non autorizzate.

Il soggetto gestore dovrà assicurarsi che i soggetti di cui all'art.7 siano in possesso di copia della chiave di accesso;

Le chiavi, , vengono consegnate dal soggetto gestore al titolare dell'autorizzazione, o a soggetto formalmente delegato, e devono essere riconsegnate al termine della validità temporale.

Art. 4 Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso ricorrano situazioni di pericolo (dissesti, calamità naturali ecc), o per altre cause legate ad attività lungo la strada medesima regolarmente autorizzate, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di limitazione o di chiusura al transito. L'Ordinanza dovrà essere esposta dov'è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione o, se opportuno, in corrispondenza dell'ultimo bivio prima del tratto inibito al transito.

Il soggetto gestore e gli utenti della strada hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni critiche per la circolazione.

Copia dell'Ordinanza dovrà tempestivamente essere notificata al soggetto gestore.

Art. 5 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non equivale ad apertura delle medesime al pubblico transito secondo le modalità di cui alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito sulle strade di cui all'allegato 1 deve essere presentata su apposito modulo al soggetto gestore per tramite del comune su cui insiste il mappale o la località da raggiungere e deve contenere

- le generalità del richiedente (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di residenza) e i requisiti di cui al successivo art. 7
- le generalità delle eventuali altre persone autorizzate (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di residenza)
- la località da raggiungere o mappale
- la denominazione della strada/delle strade – (rigorosamente come attribuita dal piano VASP) – per la quale si intende ottenere autorizzazione
- l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.
- I mezzi per i quali si chiede l'autorizzazione (tipologia, targa, categoria di appartenenza di cui alla successiva tab 1 art 10)
- In caso di accesso per attività selvicolturali dichiarazione dei quantitativi presunti di taglio come da dichiarazione informatizzata di taglio boschivo

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal soggetto gestore sul cui territorio si trova l'immobile servito dalla strada per la quale viene chiesto il permesso al transito e si intende comunque valevole per l'intero percorso indicato nel provvedimento autorizzativo.

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda su apposito modello da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile per eventuali controlli.

Per la categoria A Ogni permesso potrà autorizzare il transito fino ad un massimo di tre mezzi per lo stesso richiedente, a ciascuno dei quali (mezzi) dovrà corrispondere un solo contrassegno sul quale andrà indicato:

- a) l'intestatario del permesso
- b) Il numero progressivo del contrassegno (1/n, 2/n; 3/n) e il riferimento agli estremi dell'autorizzazione
- c) l'elenco dei tre mezzi motorizzati autorizzati con l'indicazione del numero di targa, marca e modello di ciascuno e categoria di appartenenza.

Per le categorie B, C e D i mezzi autorizzati, da specificare in sede di domanda anche in numero superiore a tre, dovranno limitarsi a quelli funzionali all'attività da svolgere.

Il permesso rilasciato all'intestatario potrà essere utilizzato senza alcun costo aggiuntivo ma comunque sui medesimi mezzi indicati nell'autorizzazione, se per uso privato, solo da persone legate da vincoli di parentela o da relazioni di coniugi, se per attività d'impresa, dal titolare e dai dipendenti.

Nel corso della validità del permesso l'intestatario potrà comunicare senza costi aggiuntivi le eventuali variazioni riguardanti i mezzi autorizzati in elenco.

Il rilascio dell'autorizzazione della viabilità è subordinato alla verifica preliminare da parte del soggetto gestore (ad esclusione delle strade funzionali ad attività agrituristiche/vendita diretta di cui alla categoria di utenza B2) della rispondenza fra le classi di transitabilità di cui alla successiva Tab 1 art 10 dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza come da elenco che segue:

A1) proprietari, affittuari o altri diritti reali di godimento di immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura

B1) personale impiegato presso strutture di servizio pubblico per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative e amministrative sul territorio (tecnici, amministratori e dipendenti degli enti territoriali);

B2) soggetti privati - che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate, esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame, casi eccezionali di residenze segnalate dal comune clienti di aziende agricole/agrituristiche,; In caso di attività agrituristiche e/o vendita diretta dei prodotti agricoli/forestali l'autorizzazione per la categoria B2 – clienti può essere richiesta dal titolare dell'impresa ed è cumulativa con validità annuale. Sulla stessa richiesta andranno indicati i fornitori e un numero medio di clienti/ospiti anno previsto eventualmente calcolato sulla base dei giorni di apertura dell'esercizio.

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria (caccia al cinghiale, caccia di selezione e caccia da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate da UTR e di pesca

Per l'attività venatoria, l'autorizzazione sarà rilasciata solo ai capisquadra ed ai vice capisquadra ¹ dei gruppi autorizzati da UTR e come da calendario venatorio ed ittico.

Per la caccia individuale di selezione il permesso viene rilasciato esclusivamente al cacciatore in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli ungulati²

Per la caccia da appostamento fisso il permesso viene rilasciato esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione del capanno rilasciato da UTR e del possesso di autorizzazione al prelievo del capo rilasciato dall'Ambito Territoriale di Caccia o dal Comprensorio Alpino Nord Verbano;

Il permesso al transito partirà un'ora prima fino un'ora dopo dell'orario stabilito dal calendario venatorio e solo per il rilascio/recupero degli animali abbattuti, o in caso di soccorso di animali feriti, salvo altre modalità debitamente documentate o autorizzate dalla provincia anche in periodi di stagione non venatoria e non ittica (es ripopolamento fiumi).

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo ed alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, sagre, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo e legate al trasporto di portatori di handicap e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267.

¹ paragrafo 4.1 lettera h dell'allegato A alla DGR n.1019 del 17/12/2018

² paragrafo 4.1 lettera c dell'allegato A alla DGR n.1019 del 17/12/2018

Il titolare del permesso risponde della corretta conservazione e integrità dello stesso, del suo rinnovo alla scadenza del periodo di validità nonché della restituzione al soggetto gestore una volta venute meno le condizioni di diritto che ne avevano permessa l'emissione (per es. vendita immobile e terreno, termine del contratto di affitto ecc.)

Art. 8 Registro permessi

Il soggetto gestore istituisce un registro delle autorizzazioni nel quale vengono annotati , .

- cognome e nome del soggetto titolare dell'autorizzazione
- indirizzo e recapito telefonico del soggetto titolare dell'autorizzazione
- mezzi per i quali è rilasciata l'autorizzazione
- categoria di appartenenza dei mezzi per i quali è rilasciata l'autorizzazione in base alla suddivisione di cui alla tab 1 art 10
- periodo di validità dell'autorizzazione
- tracciato/tracciati per i quali è rilasciata l'autorizzazione
- categoria di utenza di cui all'art 7
- importo versato
- firma del titolare dell'autorizzazione

In caso di presenza di sbarra dovranno essere altresì annotate:

- numero delle chiavi
- giorno di consegna della chiave
- giorno di riconsegna
- firma del titolare dell'autorizzazione

Il soggetto gestore nominerà un proprio dipendente come responsabile del registro.

In caso di smarrimento il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà versare al gestore della strada la quota di euro 50,00 per il duplicato della chiave e dovrà segnalare l'evento al gestore.

Entro il 31/12 di ogni anno per le strade non direttamente gestite dalla Comunità Montana, il soggetto gestore darà comunicazione al medesimo ente del numero di autorizzazioni rilasciate suddivise per strada e per categoria di utenza di cui all'art 7

Art. 9 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'art. 2 ed in relazione ai mezzi di cui alla tabella 1 dell'art. 10 , potranno circolare, soltanto veicoli che siano conformi ai limiti di transito di ciascuna categoria di cui alla vigente normativa in regola con le prescrizioni tecniche e di sicurezza specifiche del mezzo e con quelle assicurative di cui alla L. 990 del 24/12/1969.

Art. 10 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità adeguata alla situazione (comunque non superiore a 20 km/h).

opzione eventuale

“Ad eccezione dei tracciati il transito sui tracciati V.A.S.P. si intende sempre vietato nelle ore notturne (corrispondenti al periodo compreso fra mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora antecedente l'alba successiva) salvo casi eccezionali motivati e autorizzati dall'ente gestore.”

Per le categorie A e B2 il transito sui tracciati V.A.S.P. da parte dei possessori di permessi nelle ore notturne o in presenza di neve viene effettuato a rischio e pericolo dell'utente il quale all'atto della concessione fornirà al soggetto gestore dichiarazioni di assunzione di responsabilità.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come indicato nella tabella 1 seguente.

Classe di transitabilità ³	Fattore di transitabilità	
	Mezzi	Carico ammissibile complessivo (q)
I	Autocarri	250
II	Trattori con rimorchio	200
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100
IV	Piccoli automezzi	40

Art. 11 Deroghe ai limiti di peso trasportato

In casi specifici debitamente motivati il soggetto gestore potrà autorizzare il transito di veicoli e mezzi di peso eccedente rispetto a quanto previsto dal precedente art. 10 con particolare riferimento ai mezzi forestali specificatamente progettati (es. porteur) o mezzi agricoli adeguatamente adattati all'impiego forestale.

Il soggetto gestore, sentito il parere preventivo della Comunità Montana Valli del Verbano potrà porre adeguate prescrizioni tecniche in merito al carico ammissibile in funzione del tipo di mezzo impiegato nonché porre limitazioni temporali circa i periodi di transito.

Il soggetto gestore potrà inoltre richiedere la stipula di una polizza fidejussoria come da successivo articolo 15.

Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli organi di Polizia Giudiziaria;
- la Polizia Municipale dei comuni interessati dalla strada
- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano, dei Comuni limitrofi interessati nonché quelli di protezione civile e soccorso che abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorale a seguito di ordine di servizio o di emergenze;
- le Guardie Venatorie Provinciali in regolare servizio
- gli agenti venatori volontari e gli operatori faunistici od ittici espressamente individuati dalla Provincia potranno avere accesso alle strade in questione dalle ore 8 alle ore 17.00 muniti dell'ordine di servizio, salvo motivate richieste di deroga.
- le Guardie Ecologiche Volontarie solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza e con specifico ordine di servizio.
- Incaricati da pubblica amministrazione per attività professionali e/o ricerche di pubblico interesse
- "Soggetti che siano chiamati ad operare in regime di urgenza senza possibilità di procedere alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione; entro sette giorni successivi dovrà essere presentata ex post al soggetto gestore documentazione giustificativa dell'accesso; il gestore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento del permesso o della sanzione se ne evidenziasse un abuso"

Art. 13 Sanzioni

Chiunque transiti senza autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella misura prevista dalla vigente normativa regionale

Il soggetto gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 14 Periodo di validità della autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo **A1** il permesso di transito ha validità variabile fino a tre anni;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo **B, C** il permesso di transito può avere validità variabile fino ad **1 anno**;

³ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito comunque rinnovabile deve avere **validità inferiore ad un anno (365 gg)**.

Art. 15 Polizza Fidejussoria

Il soggetto gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere la stipula di una polizza fidejussoria, a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, nei seguenti casi:

- a) casi di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- b) accesso per interventi selvicolturali con prelievo previsto (come da denuncia informatizzata) superiore ai 1000q o 100m³ (nota- superficie di intervento relativa media di circa 1ha)

Il deposito verrà quantificato secondo il dettaglio di seguito riportato;

proposta 1		
Classe di transitabilità	Copertura polizza f.	
	a	b
I	10.000€ (10€/m)	
II	20.000€ (20€/m)	5.000€ (5€/m)
III	30.000€ (30€/m)	10.000€ (10€/m)
IV	40.000€ (40€/m)	20.000€ (20€/m)

Art. 16 Competizioni

Fatto salvo quanto previsto dall'art 37 del regolamento del PIF (RR 5/2007) Gare di ciclocross o mountain-bike dovranno essere autorizzate dal soggetto gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, feste religiose, manifestazioni folcloristiche il soggetto gestore potrà per il solo giorno in oggetto e senza alcun costo, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione, mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta. A tale fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo.-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 18 Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente regolamento sono esercitate dalle forze di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Forestali, dagli agenti della Polizia Locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale

Art. 19 Danni

Tutti i fruitori e i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il soggetto gestore (la Proprietà) da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 Manutenzione

La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale sottoposta a regolamentazione è a carico del soggetto gestore .

A tale scopo il soggetto gestore istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà stabilito dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione ordinaria, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

L'importo da versare da ogni richiedente varia a seconda della categoria e del periodo di validità (ad esclusione della categoria B1) da un minimo di 10,00 euro a un max di 500,00 euro :

- Categoria A1: Gratuito (*)
- Categoria B1 Gratuito
- Categoria B2 B3: Euro 30,00/anno; euro 250,00 per autorizzazione cumulativa clienti/fornitori aziende agrituristiche
- Categoria C: Euro 30,00/anno; Per attività selvicolturali di entità superiore ai 300q o 30m³ (come risultante da denuncia informatizzata taglio bosco) il permesso è rilasciato in funzione del quantitativo trasportato: euro 10,00 ogni 100 q o 10m³ di legna
- Categoria D: Euro 30,00 euro a richiesta ad esclusione delle esenzioni previste dall'art.12.

Per i soggetti di cui alla categoria B, C, D (esclusione B1) che attestino comprovate esigenze di utilizzo di più strade VASP aventi il medesimo soggetto gestore, esso potrà rilasciare un permesso cumulativo. *Il valore di tale permesso è di euro Euro 30,00 per la prima strada e di euro 5 per ogni tracciato successivo, fino ad un massimo di 100€*".

Resta comunque inteso che l'entità degli interventi manutentori ordinari che potrà realizzare il Soggetto Gestore e' necessariamente vincolata alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo eventuali interventi straordinari od imprevisti saranno oggetto di richiesta di specifico finanziamento inoltrato dal Soggetto Gestore agli enti preposti od entreranno nella relazione previsionale per l'esercizio successivo a quello dell'evento imprevisto

Qualora i fondi derivanti dalle autorizzazioni superino quelli necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada essi potranno essere destinati all'attuazione degli interventi previsti nel piano d'indirizzo in merito alla manutenzione della viabilità esistente o alla realizzazione di nuovi tracciati. Considerata la valenza pubblica della viabilità sottoposta a regolamentazione, nell'ambito del PGT, i comuni potranno destinare eventuali risorse derivanti dall'istituto dell'incentivazione (ex LR 12/2005) per la realizzazione di interventi manutentori ordinari e/o straordinari a condizione che gli stessi siano stati preliminarmente inseriti nel piano delle opere pubbliche.

Art. 21 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B e C, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di valore di opere da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Il soggetto gestore potrà stipulare specifica convenzione con soggetti di cui alla Delibera 9/419 del 5 agosto 2010 per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della strada.

Art. 22 Classificazione e aggiornamento

Il Comune ha facoltà di modificare il presente regolamento, anche mediante l'introduzione di altri tracciati, previo parere vincolante dell'ente forestale (comunità montana) in merito all'omogeneità dei regolamenti della viabilità agrosilvopastorale sul proprio territorio di competenza ed al rispetto della normativa forestale vigente e a seguito della conferma da parte di Regione Lombardia

Il Comune, per mutate esigenze territoriali, potrà sempre procedere all'esclusione dal presente regolamento di una o più strade purchè sulle stesse non sia stato ricevuto aiuto, contributo in materia di viabilità agro-silvo-pastorale o siano state oggetto di interventi compensativi.

L'apertura al transito di strada agrosilvopastorale, qualora ricadente all'interno delle aree della rete natura 2000 dovrà comunque essere corredata da valutazione d'incidenza.

Entro il mese di Febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni.

Art.23 Controlli

Il soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale effettuerà, a discrezione e/o a seguito di segnalazione del danno, verifiche preventive sulle richieste di autorizzazione e finali, in particolar modo per quelle riguardanti interventi di taglio dei boschi di entità superiori ai 100q, atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.